

(N. 436)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1984

Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

ONOREVOLI SENATORI. — Recenti crisi bancarie, nel nostro e in altri Paesi della Comunità europea, si sono verificate per effetto di una incontrollata concentrazione del rischio nei confronti di un unico prestatore, determinatasi mediante il trasferimento, da parte delle aziende di credito coinvolte, di quote del rischio medesimo ad intermediari finanziari associati, insediati in Paesi stranieri.

Tale situazione ha impedito che l'autorità esercente la vigilanza sulla banca-madre potesse avere tempestiva conoscenza del rischio effettivamente assunto ed ha così vanificato le regole prudenziali, esistenti in ogni Stato, che limitano, com'è noto, la concentrazione dei rischi rispetto ai mezzi patrimoniali.

Le preoccupazioni derivanti dalle esperienze di cui sopra potrebbero indurre ad interventi di drastica limitazione dei colle-

gamenti patrimoniali assumibili dalle aziende di credito, specie nei confronti di soggetti di natura finanziaria. Tuttavia detti collegamenti costituiscono uno strumento di razionalizzazione del sistema creditizio italiano auspicato anche dalle autorità di vigilanza; quelli con enti fiduciari e con soggetti finanziari rientrano nella valutazione di convenienza degli stessi intermediari secondo uno sviluppo dell'articolazione creditizia che trova riscontro anche nell'esperienza di altri Paesi. Esigenze di specializzazione inducono le banche a creare appositi meccanismi di intermediazione al di fuori della propria struttura; questo orientamento che mira a ridurre i costi non va, in linea di principio, scoraggiato anche per la salvaguardia di obiettivi di chiarezza nei conti delle banche. Inoltre, la costituzione di soggetti fiduciari può permettere considerevoli vantaggi operativi.

L'approfondito esame di tali problemi ha indotto pertanto a ritenere che l'obiettivo da perseguire fosse quello di consentire alle autorità di vigilanza dei Paesi comunitari il controllo globale sull'attività degli enti creditizi anche se operanti nel territorio di Stati diversi da quello di appartenenza. Si è dunque pervenuti all'emanazione della direttiva n. 83/350, approvata dal Consiglio delle Comunità europee il 13 giugno 1983, che ha introdotto — nella direzione dell'obiettivo finale sopra descritto — il principio del controllo su conti consolidati, prevedendo altresì particolari forme di cooperazione tra i Paesi interessati.

Il principio della vigilanza su base consolidata è, del resto, condiviso dal nostro Paese; tanto che, sul piano amministrativo, le autorità creditizie hanno già preso iniziative in tale direzione. Peraltro, al fine di rimuovere gli ostacoli di natura giuridica che in atto impediscono una compiuta applicazione della vigilanza su base consolidata, occorre adottare le necessarie misure legislative, prevedendo, da un lato, l'obbligo per i consigli di amministrazione delle società partecipate da banche di comunicare a queste ultime le informazioni attinenti alla loro attività e, dall'altro, il potere di controllo dell'organo di vigilanza bancaria per adeguarlo alle nuove esigenze anche allo scopo di consentirne la collaborazione con le autorità di vigilanza di altri Paesi.

Il presente disegno di legge persegue appunto tali finalità. Esso si propone di lasciare inalterato il modello normativo della legge bancaria che prevede, com'è noto, che la vigilanza sia esercitata dalla Banca d'Italia su conforme delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; tale modello, rimettendo alle autorità creditizie la formulazione di istruzioni di rango amministrativo in applicazione dei principi stabiliti dalla legge, consente un costante adattamento alle svariate e mutevoli esigenze del controllo: la soluzione che si propone assicura una attivazione rapida degli organi competenti e permette di recepire i vincoli che vengono elaborati in sede comunitaria e i coordinamenti ritenuti necessari con altre discipline.

In conformità della direttiva comunitaria, l'area del consolidamento riguarda le partecipazioni di aziende ed istituti di credito in altre istituzioni creditizie nonchè in società finanziarie e fiduciarie, sia che abbiano sede in Italia sia che l'abbiano all'estero. Ciò sia perchè i dati contabili suscettibili di accorpamento sono soltanto quelli riguardanti attività omogenee, sia soprattutto perchè l'obiettivo da perseguire è quello di sottoporre a controllo l'intermediazione finanziaria secondo gli schemi propri della legislazione bancaria, sulla base delle esperienze acquisite nell'ambito dell'area comunitaria. Sono pertanto escluse dal consolidamento le partecipazioni industriali le quali, mentre non sono consentite nel settore delle aziende di credito, costituiscono nell'attivo degli istituti di credito speciale abilitati a tali operazioni una posta nella quale, come per i crediti, si esprime una destinazione ultima del risparmio raccolto e non un finanziamento di un altro meccanismo allocativo. Non spetta infatti alla Banca d'Italia effettuare controlli su destinatari di finanziamenti erogati dalle istituzioni creditizie.

Ciò premesso, l'articolo 1 prevede l'obbligo, per gli enti creditizi, nonchè per le finanziarie e le fiduciarie nelle quali, direttamente o indirettamente e anche per quote minoritarie, le istituzioni creditizie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia abbiano una partecipazione, di comunicare a queste ultime tutte le informazioni necessarie per il consolidamento; analogo obbligo è stabilito a carico dei medesimi soggetti quando essi siano partecipati da organismi bancari insediati in altri Stati comunitari.

L'articolo 1 conferisce inoltre alla Banca d'Italia il potere di accertare la veridicità delle informazioni rese e ciò nei confronti di tutti i soggetti dell'area di consolidamento che siano partecipati sia dalle banche italiane sia dalle banche degli altri Stati della CEE. In conformità di quanto disposto dalla direttiva è previsto poi che la Banca d'Italia può consentire che la verifica delle informazioni rese alle banche insediate negli Stati della CEE venga effettuata dall'autorità di vigilanza estera competente che ne faccia richiesta ovvero da un revi-

sore o da un esperto indicati dalla predetta autorità.

Con l'articolo 2 si recepisce, poi, il principio — espressamente stabilito dalla direttiva — che le autorità di controllo degli Stati della Comunità si scambino le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza su base consolidata. L'ambito di applicazione del segreto d'ufficio viene naturalmente esteso a tale scambio d'informazioni, secondo le previsioni della direttiva comunitaria.

Si introduce, con l'articolo 3, una sanzione pecuniaria per le infrazioni accertate, ma

soprattutto è data facoltà alla Banca d'Italia di imporre alle aziende ed agli istituti di credito speciale la cessione di quelle interessenze che realizzino collegamenti i quali si dimostrino non controllabili.

Occorre infine sottolineare che il disegno di legge, come la direttiva comunitaria, riguarda soltanto il consolidamento di dati per le finalità del controllo bancario; esso pertanto non riprende il problema più generale del consolidamento dei bilanci, il quale attiene all'informazione societaria e concerne poteri ed organi che di questa hanno cura specifica.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia, su conforme deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati, stabilendone modalità e termini, alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che detengono partecipazioni, anche indirettamente, in società o enti esercenti attività bancaria, finanziaria o fiduciaria, aventi sede in Italia o all'estero.

Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività bancaria, finanziaria o fiduciaria ed il cui capitale sia detenuto, direttamente od indirettamente, anche per quote minoritarie, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività bancaria, finanziaria o fiduciaria ed il cui capitale sia detenuto, direttamente o indirettamente, da aziende e istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, devono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al precedente comma.

Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7

marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai precedenti secondo e terzo comma, ancorchè non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonchè la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

Al solo fine di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonchè delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai precedenti secondo e terzo comma non sottoposti alla propria vigilanza.

La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al precedente terzo comma sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità.

Art. 2.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza su base consolidata la Banca d'Italia può scambiare informazioni con le autorità competenti degli altri Paesi comunitari, nonchè, se previsto da accordi internazionali basati sulla reciprocità, anche di Paesi extracomunitari.

I dati e le notizie ottenuti, anche a seguito di scambio di informazioni con autorità di controllo di Paesi esteri, sono utilizzati ai soli fini della vigilanza su base consolidata e sono tutelati dal segreto d'ufficio.

Art. 3.

Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali delle aziende e degli istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, nonchè delle società e degli enti di cui al precedente articolo 1, aventi sede in Italia, che non ottemperano agli obblighi

derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo, sono puniti con la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 87, primo comma, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, osservate, in quanto applicabili, le procedure stabilite dall'articolo 90 del regio decreto-legge suddetto.

La Banca d'Italia, allorchè accerta ripetute inosservanze ai menzionati obblighi, può disporre l'alienazione delle partecipazioni che le aziende e gli istituti di credito sottoposti alla propria vigilanza detengono nelle società ed enti di cui al precedente articolo 1 aventi sedi in Italia o all'estero, ovvero nelle società ed enti per il cui tramite vi partecipino indirettamente.